



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10636 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paolo Terranova, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Croce', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Emanuela Pispisa, non costituita in giudizio.

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale della Sottocommissione d'esame n° 9 Emilia Romagna del 28 maggio 2019 afferente alla valutazione della prova orale sostenuta in pari data dal

ricorrente e con il quale è stato attribuito al prof. Paolo Terranova il punteggio di 60/100 nel (non sufficiente ai fini del superamento della stessa prova) allo stato non conosciuto dal ricorrente e oggetto di istanza d'accesso non ancora evasa, nonché di ogni altro atto, verbale e/o provvedimento antecedente e/o presupposto ovvero successivo e/o conseguente (anche, allo stato, non conosciuto e/o implicito) nella parte e nella misura in cui risultano lesivi della posizione del ricorrente; - del provvedimento – allo stato non conosciuto – con il quale il M.I.U.R. (Direzione Generale per il personale scolastico) ha eventualmente approvato e pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale e, dunque, ammessi a sostenere il corso previsto dal bando del DDG n. 1259 del 23-11-2017, nella parte lesiva della posizione dell'odierno ricorrente; 3 - dell'elenco recante i candidati che hanno superato la prova orale e ammessi al corso previsto dal bando del DDG n. 1259 del 23-11-2017, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente; - del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente al corso di cui sopra, configurabile a causa del mancato inserimento dello stesso ricorrente nell'elenco di coloro che hanno superato la prova orale e nell'elenco dei candidati ammessi al suddetto corso; - di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in risultano lesivi della posizione del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2021:

- del Decreto Dipartimentale del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico) n° 1357 del 12 agosto 2021, pubblicato in pari data sul sito internet del MIUR, con il quale è stata rettificata – e definitivamente approvata – l'intera graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. N° 1259 del 23 novembre 2017, già precedentemente approvata con decreto n° 1205 del 1° agosto 2019 e dopo modificata con i decreti n° 1229 del 7 agosto 2019, n° 977 e 978 del 5 agosto 2020, n° 986 del 6 agosto 2020, n° 995 del 12 agosto 2020 e n° 998 del 14 agosto 2020; –

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica del ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”.

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo

e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del

giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2024.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO